



Città di Nichelino
Provincia di Torino

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'ATTUAZIONE DELLA LEGGE 11 NOVEMBRE 1975
N. 584 CONCERNENTE IL DIVIETO DI FUMO IN
DETERMINATI LOCALI E SU MEZZI DI TRASPORTO
PUBBLICO**

Approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 64 del 30.9.2002

Articolo 1

Scopo e campo di applicazione

Il presente Regolamento viene emanato al fine di disciplinare il divieto di fumo nei locali e nelle strutture comunali.

Articolo 2

Riferimenti normativi

- a) Legge 11 novembre 1975, n. 584 e successive integrazioni o modificazioni concernenti il divieto di fumo in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico.
- b) Legge 24 novembre 1981 n. 689, “Modifiche al sistema penale”.
- c) Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 dicembre 1995.
- d) Circolare del Ministero della Sanità 28 marzo 2011 n. 4, “Interpretazione ed applicazione delle Leggi vigenti in materia di divieto di fumo”.
- e) Art. 52 della Legge 28 dicembre 2001 n. 448, “Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge Finanziaria 2002).

I riferimenti normativi di cui sopra, allegati al presente Regolamento, costituiscono parte integrante e sostanziale del medesimo.

Articolo 3

Individuazione dei luoghi dove vige l’obbligo di divieto di fumo

L’obbligo di divieto di fumo vige:

- a) In tutti i locali aperti al pubblico, ove la generalità degli amministrati e degli utenti accede, senza formalità e senza bisogno di particolari permessi e negli orari stabiliti.
- b) In tutti i locali utilizzati, a qualunque titolo, dal Comune per l’esercizio delle proprie funzioni istituzionali, sempre che i locali siano aperti al pubblico.
- c) In tutti i locali utilizzati, a qualunque titolo, da privati esercenti un servizio comunale, sempre che i locali siano aperti al pubblico.
- d) Nei luoghi indicati all’art. 1 della Legge 11 novembre 1975 n. 584.
- e) Parimenti vengono identificate “zone aperte al pubblico” quei locali che non rientrano in quelli di cui ai comma precedenti, ma che occupano in pianta stabile due o più utenti di cui almeno uno non fumatore.

Articolo 4

Obblighi demandati ai Dirigenti

Ad ogni Dirigente spetta:

- a) Individuare, con atto formale, i locali della struttura cui sovrintendono, dove ai sensi dell’art. 3 del presente Regolamento, devono essere apposti i cartelli di divieto.

- b) L'apposizione, nei locali di cui al precedente comma, di cartelli (come da schema allegato) con l'indicazione del divieto di fumo, della relativa norma (Legge 584/1975), delle sanzioni applicabili, del soggetto cui spetta vigilare sull'osservanza del divieto.
- c) L'individuazione, con atto formale, dei soggetti incaricati di procedere alla contestazione e alla verbalizzazione delle relative infrazioni, nonché all'inoltro del rapporto all'Autorità competente ai sensi della Legge n. 689/1981; i soggetti preposti alla contestazione e verbalizzazione delle infrazioni assumono lo status di pubblici ufficiali; ove non si sia proceduto a nomina specifica, nella predetta cartellonistica dovrà essere indicato il nominativo del Dirigente Responsabile dell'Area e/o della struttura pubblica, ai sensi di Legge e dei Regolamenti.
- d) La formazione dei soggetti individuati circa l'assolvimento dei compiti da svolgere e la corretta e puntuale informazione circa le conseguenze giuridiche connesse all'espletamento dell'incarico.
- e) La comunicazione formale al Sindaco ed al Direttore Generale dell'Ente dell'assolvimento dell'obbligo, entro sessanta giorni dall'esecutività del presente Regolamento, degli adempimenti intrapresi.

Articolo 5 **Criteri d'individuazione e pubblicizzazione dei soggetti incaricati**

- a) I soggetti preposti alla contestazione e verbalizzazione delle sanzioni accertate dovranno, inderogabilmente, essere individuati secondo il seguente ordine: funzionari di categoria D o, in mancanza, funzionari di categoria C.
- b) Il numero dei soggetti accertatori dovrà essere congruo e in numero tale da assicurare l'effettività del rispetto del divieto di fumo.
- c) I nominativi dei soggetti accertatori individuati dovranno essere indicati nella cartellonistica, posizionata nella zona di rispettiva competenza, di cui all'art. 4, comma b), del presente Regolamento.

Articolo 6 **Procedimento di accertamento**

- a) Il soggetto preposto alla vigilanza e all'accertamento dell'infrazione deve, in caso di trasgressione, procedere all'identificazione del trasgressore, alla contestazione della violazione e all'irrogazione della sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 14 della Legge 689/1981 e successive modifiche ed integrazioni, mediante la compilazione di idonei moduli contenuti in appositi blocchetti (Verbali di accertamento e violazione amministrativa) che verranno predisposti, in tempo utile, dal Comando di Polizia Municipale di questo Ente.
I Dirigenti si raccorderanno per definire il congruo numero di blocchetti verbali necessari per le relative aree e/o strutture di appartenenza e per quant'altro necessario per l'attuazione del presente Regolamento. Il Direttore Generale, a tale scopo, avrà il compito di promuovere e coordinare se necessario, eventuali riunioni e/o incontri per la definizione delle rispettive ulteriori competenze dirigenziali (predisposizione e affissione cartellonistica, modalità introito oneri derivanti da applicazione sanzioni, applicazione eventuali riferimenti

legislativi che dovessero intercorrere conseguentemente l'applicazione del presente Regolamento, ecc.)


- b) In caso di mancato pagamento in misura ridotta entro il termine di sessanta giorni il funzionario che ha accertato la violazione presenterà rapporto, con la prova delle eseguite contestazioni e notificazioni (ex art. 17 della L. 689/1981 e successive modificazioni ed integrazioni) al Prefetto competente per territorio.

Articolo 7 **Sanzioni**

- a) I trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25 a Euro 250; la misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni.
- b) I soggetti preposti all'accertamento e all'irrogazione della sanzione amministrativa che non ottemperino al loro incarico sono soggette al pagamento di una somma da Euro 200 a Euro 2000, tale somma viene aumentata della metà quando gli impianti di condizionamento non siano funzionanti o non siano condotti in materia idonea o non siano perfettamente efficienti.

Articolo 8 **Abrogazioni**

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogati e cessano pertanto di avere efficacia tutti gli atti ed i provvedimenti sostituiti da norme del presente Regolamento o con esse incompatibili.



VIETATO FUMARE

Legge 11/11/1975, n. 584

e successive integrazioni e modificazioni

I TRASGRESSORI SARANNO PUNITI

CON L'AMMENDA DA € 25 A € 250

Funzionario incaricato di vigilare sull'osservanza del divieto e di accertare la relativa infrazione

